

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-109 del 12/01/2023
Oggetto	D. LGS. N. 152/2006 - ART. 208 COMMA 15. DITTA FRANZINI S.R.L. DI VERNASCA (PC) - MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB-2021-6331 DEL 14/12/2021 E S.M.I. ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO MOBILE PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-116 del 11/01/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno dodici GENNAIO 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

D. LGS. N. 152/2006 - ART. 208 COMMA 15. DITTA FRANZINI S.R.L. DI VERNASCA (PC) - MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB-2021-6331 DEL 14/12/2021 E S.M.I. ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO MOBILE PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI.

LA DIRIGENTE

Richiamato il D. Lgs. 03/04/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" nonché la Legge Regionale 01/06/2006, n. 5, con la quale la Regione Emilia Romagna aveva delegato alle Province le funzioni già esercitate e ad essa attribuite dal medesimo D.Lgs. n. 152/2006 in materia di rifiuti;

Preso atto che con Legge 30/07/2015, n. 13, *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 07/04/2014, n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) - oggi Servizio - dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (Arpae);

Vista la seguente documentazione:

- la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-6331 del 14/12/2021 rilasciata dal S.A.C. dell'ARPAE di Piacenza alla ditta Franzini s.r.l., ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D. Lgs. 152/2006, successivamente rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-6543 del 22/12/2021, di autorizzazione, sino al 30/11/2024, alla gestione di un impianto mobile per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi;
- l'istanza presentata dalla ditta Franzini s.r.l. con nota del 04/08/2022 (assunta al prot. Arpae n. 130730 in data 08/08/2022) di modifica dell'autorizzazione con cui ha richiesto per i rifiuti con codice EER 170101 (cemento), già inserito tra i codici autorizzati, l'integrazione dello scopo specifico del materiale recuperato con operazione di trattamento R5, al riutilizzo dello stesso come aggregato per la produzione di calcestruzzo all'interno dei cementifici senza variare la potenzialità annua di recupero (R5);
- la nota di questo Servizio, prot. n. PG/2022/145830 del 07/09/2022, con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo relativo all'istanza e contestualmente è stata convocata per il giorno 04/10/2022 la Conferenza di servizi per l'esame dell'istanza in argomento;
- le integrazioni volontarie trasmesse dalla Ditta con nota del 14/09/2022 (assunta al prot. Arpae n. 150434 di pari data);
- il verbale della prima riunione della Conferenza di servizi del 04/10/2022 nel quale erano elencate le integrazioni ritenute necessarie per il prosieguo dell'istruttoria, trasmesse dalla Ditta con nota del 02/11/2022 (assunta al prot. Arpae n. 179393 di pari data);
- la nota di questo Servizio, prot. n. PG/2022/186072 del 11/11/2022, con cui è stata convocata la Conferenza di servizi per il giorno 29/11/2022 (seconda seduta);
- la nota del Servizio Territoriale dell'Arpae di Fiorenzuola D'Arda - prot. n. 194246 del 25/11/2022 - con cui ha espresso il proprio parere e in particolare *"l'operazione di recupero autorizzata per il codice EER 170101 - cemento - è disciplinata dalle norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi di cui alla tipologia 7.1 dell'Allegato 1 Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998 ss.mm.ii., per le quali non è previsto l'utilizzo nei cementifici"*;

Considerato che:

- l'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. prevede che in mancanza di criteri comunitari le operazioni di recupero possono essere valutate caso per caso, mediante decreti del Ministro dell'Ambiente del Territorio e del Mare, ovvero in mancanza di criteri specifici sulla base di criteri dettagliati;

sulla base dell'istanza di cui in oggetto, si ritiene che il processo di recupero proposto dalla ditta per il codice EER 170101 (cemento) presso i cementifici in sostituzione di materiale di cava possa rientrare al punto 5 della tabella 4.3 "diverse tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto negli atti autorizzativi per il caso per caso", della Linea Guida SNPA n° 41/2022, in quanto lo stesso codice è già previsto dalle norme tecniche del D.M. 5 febbraio 1998, per quanto concerne la tipologia 7.1, provenienza, caratteristiche del rifiuto, attività di recupero e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti ma vengono proposti nuovi usi;

*ritiene di poter esprimere parere favorevole all'integrazione della vigente Autorizzazione per la produzione di EoW e recupero presso cementifici in sostituzione di materiale di cava del codice EER 170101, **limitato al solo cemento di risulta (o calcestruzzo reso)** proveniente da attività di costruzione" con prescrizioni.*

Considerato che la Conferenza di servizi, le cui sedute sono state convocate in data 04/10/2022 e 29/11/2022 (seduta conclusiva), si è espressa favorevolmente all'approvazione dell'istanza di modifica nel rispetto di specifiche prescrizioni;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge n.241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali",
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- il D.M. 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22" e s.m.i;
- le linee guida SNPA n. 41/2022 per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter comma 3 ter del D.Lgs n.152/2006 - Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 23/02/2022. Doc.n.156/22.

Ritenuto, sulla base di quanto sopra indicato, si possa procedere, pertanto, al rilascio della modifica dell'autorizzazione n. DET-AMB-2021-6331 del 14/12/2021, successivamente rettificata con determinazione n. DET-AMB-2021-6543 del 22/12/2021, per la gestione dell'impianto mobile in argomento.

Dato atto che:

- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n.ri 70/2018,78/2020, 103/2020 e 39/2021, alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- la titolare della Responsabilità del procedimento è la dott.ssa Claudia Salati, Titolare dell'incarico di funzione "Autorizzazioni complesse (PC)" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Arpae Piacenza;
- la Responsabile del procedimento e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo al

presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Su proposta della Responsabile del procedimento

DISPONE

per quanto indicato in narrativa di

1) **accogliere** l'istanza del 04/08/2022 (assunta al prot. Arpae n. 130730 in data 08/08/2022), successivamente integrata con le note indicate in premessa e **modificare**, come nel seguito, l'autorizzazione rilasciata da questo Servizio Arpae S.A.C. con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-6331 del 14/12/2021, successivamente rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-6543 del 22/12/2021, alla ditta Franzini s.r.l. (C.F./P.IVA - 01416070330) con sede legale in Comune di Vernasca (PC), Loc. Case Bertoncini snc, per la gestione dell'impianto mobile per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi;

2) **integrare** il sopra richiamato provvedimento aggiungendo al paragrafo "2.2) - *Condizioni relative alla gestione dell'impianto con riferimento alla produzione di End of Waste ...*" le seguenti ulteriori prescrizioni indicate con le lettere l), m), n), o), p), in relazione alla gestione dell'impianto e con riferimento alla produzione di End of Waste:

" l) i rifiuti di cui al codice EER 170101 in ingresso costituiti da cemento di risulta (o calcestruzzo reso) devono essere stoccati separatamente dai rifiuti aventi stesso codice ma derivanti da operazioni di costruzione e demolizione (destinati alla produzione di aggregati riciclati);

m) per la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152, i rifiuti di cui al codice EER 170101 costituiti da cemento di risulta (o calcestruzzo reso) sottoposti alle operazioni di recupero (R5), devono rispettare i criteri specifici indicati nella tabella denominata "Rifiuti di cui alla Tipologia 7.1 D.M. 05.02.1998 - BIS" allegata al presente provvedimento;

n) deve essere individuata, nel corso delle campagne, un'area di quarantena impiegata per il solo deposito dei lotti End of Waste in attesa di conformità tecnico-analitica;

o) i lotti non conformi devono essere stoccati separatamente e deve esserne garantita la tracciabilità mediante apposizione di idonea cartellonistica e di debite annotazioni sul registro di carico e scarico rifiuti e sul registro di lavorazione vidimato da Arpae;

p) alla dichiarazione di conformità redatta ai sensi degli artt. 47 e 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, devono essere allegati i rapporti di prova attestanti la conformità ambientale e la rispondenza agli standard tecnici";

3) **inserire** nell' "Allegato 1 - Tabelle riepilogative (criteri di cessazione della qualifica di rifiuto)" dell'atto DET-AMB-2021-6543 del 22/12/2021 l'ulteriore tabella denominata "Rifiuti di cui alla Tipologia 7.1 D.M. 05.02.1998 - BIS";

4) **dare atto** che l'allegato qui accluso denominato "Rifiuti di cui alla Tipologia 7.1 D.M. 05.02.1998 - BIS" è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5) **confermare**, per ciò che non riguarda le modifiche apportate con il presente atto, quanto già previsto e prescritto nella Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-6331 del 14/12/2021, successivamente rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-6543 del 22/12/2021;

6) **stabilire** inoltre che il presente provvedimento viene trasmesso ad ISPRA ai sensi dell'art. 184-ter comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 ed al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi

dell'art. 184-ter comma 3-septies del medesimo D.Lgs. 152/2006;

7) **trasmettere** copia del presente provvedimento, oltre che alla Ditta interessata, al Comune di Vernasca, al Servizio Territoriale dell'Arpae - Distretto di Fiorenzuola D'Arda, al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza, per opportuna conoscenza e per l'eventuale attività di controllo;

8) **rendere noto** che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 di Arpae;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla piena conoscenza da parte dell'interessato, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data.

Sottoscritta dalla Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Callegari
con firma digitale

TABELLA ALLEGATA

Rifiuti di cui alla Tipologia 7.1 D.M. 05.02.1998 - BIS

Rifiuti (Codice EER)	17 01 01
Provenienza	Cantieri edili stradali
Tipologia e caratteristiche rifiuto in ingresso	Rifiuti costituiti da scarti di calcestruzzo solidificati a seguito di getto con autobetoniere. Caratteristiche di rifiuto: calcestruzzo solidificato Impurità: non previste.
Tecniche di trattamento e operazioni di recupero (R5)	- Ispezione visiva, pesatura; - frantumazione; - selezione granulometrica della frazione inerte con vaglio meccanico;
Caratteristiche del prodotto ottenuto	Materiale conforme alla UNI EN 197-1, composizione, specifiche e criteri di conformità per cementi comuni.
Verifica documentale	- P05 - Per la Gestione del rifiuto
Scopo specifico	- riutilizzo come aggregato per la produzione di calcestruzzo all'interno dei cementifici
Legislazione/ normazione che disciplina le caratteristiche del prodotto (standard, parametri tecnici, ecc...)	- UNI EN 196 - UNI EN 197 - UNI EN 13639; - UNI EN 11140:2004 + EC 2009 punto 3 (metodo di riferimento) - Parametri tecnico analitici della tabella di cui alla pagina 8 della relazione tecnica allegata all'istanza
Verifiche di conformità	Test di cessione di cui all'Allegato 3 del D.M. 05/02/1998.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.